

FAQ

AVVISO AMBITI TURISTICI (D.D. n. 5985 del 29/03/2022)

REV. 24.08.2022

A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A1) Buongiorno, in merito alla manifestazione di interesse da presentare a Toscana Promozione come indicato al punto 3.4 dell'Allegato A del Decreto dirigenziale n. 5985 del 29/03/2022, si richiede se tale manifestazione di interesse va presentata su un modello specifico ad esempio lo schema di domanda indicata all'allegato 3 , se si dove troviamo il modello?

R. ai sensi del paragrafo 3.4 dell'avviso la manifestazione di interesse dovrà essere presentata all'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica tramite PEC all'indirizzo toscanapromozione@postacert.toscana.it . La manifestazione di interesse per la coprogettazione potrà essere redatta in forma libera.

B -COSTI

B1) in relazione all'avviso per la valorizzazione della immagine della Toscana - Bando Ambiti Turistici - di cui al D.D. n. 5985 del 29/03/2022 ci chiediamo se é possibile avere i Modelli di Rendicontazione o, almeno, le indicazioni di massima.

R. la rendicontazione verrà presentata sul gestionale di rendicontazione di Sviluppo Toscana.

Per ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere predisposta la specifica documentazione contabile e amministrativa da allegare telematicamente alle singole istanze mediante caricamento sulla piattaforma di rendicontazione.

All'avvio della fase di rendicontazione verrà pubblicata la pagina informativa e le linee guida per la rendicontazione.

B2) è ammesso l'incarico a un professionista esterno per le spese di progettazione, entro il massimo del 10% del costo totale incluse anche le eventuali spese di personale?

R. è ammesso l'incarico a un professionista esterno per le spese di progettazione che dovranno restare entro il limite massimo del 10% del valore complessivo ammissibile del progetto. Il valore complessivo del costo ammissibile del progetto è dato dalla somma di tutte le voci di costo indicate nel piano dei costi compresa la voce di costo del personale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la procedura di affidamento dell'incarico, da effettuarsi ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e di eventuali regolamenti interni dell'Ente affidante quando pertinenti, sarà oggetto di specifica verifica nell'ambito del controllo della rendicontazione di spesa. Il controllo sarà di natura procedurale e sarà, pertanto, volto alla verifica della sussistenza di tutta la documentazione richiesta dal Codice in relazione alla natura ed all'importo dello specifico affidamento; eventuali carenze documentali sostanziali che dovessero emergere dalla suddetta verifica potranno determinare la mancata ammissione, totale o parziale, delle spese inerenti allo specifico affidamento.

Per quanto riguarda il costo del personale che è stato utilizzato direttamente per il progetto, potrà essere ritenuto ammissibile nella misura massima del 20% del valore complessivo ammissibile del progetto, come risulterà poi a seguito del controllo di I livello della rendicontazione di spesa, e rendicontato a costi reali mediante presentazione a Sviluppo Toscana S.p.A. del materiale giustificativo di seguito elencato:

- ordini di servizio;*
- time-sheet sottoscritti dal dipendente e dal relativo Dirigente, con indicazione puntuale delle ore di lavoro dedicate al progetto per ciascuna giornata oggetto di rendicontazione;*
- relazione sulle attività svolte, che indica puntualmente per ciascuna giornata di cui sopra le attività svolte per la realizzazione del progetto;*
- buste paga del periodo oggetto di rendicontazione;*
- quietanza delle buste paga.*

B3) se è ammesso, per rendicontare a "costi reali" è sufficiente fissare in incarico un costo orario e una richiesta di rendiconto delle ore dettagliato per giorni e singole attività (time sheet)?

R. nel caso di incarichi esterni, la rendicontazione a "costi reali" richiede l'esplicitazione nell'incarico dell'oggetto puntuale delle attività affidate e le modalità di calcolo del compenso; alla documentazione di spesa (fatture/notule) e di pagamento (mandato quietanzato), dovrà essere, inoltre, allegata, una relazione sulle attività effettivamente svolte con indicazione delle giornate impegnate per il progetto. Dovrà poi essere trasmessa tutta la documentazione inerente alla procedura di affidamento dell'incarico ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, inclusi eventuali regolamenti dell'ente affidante quando pertinenti.

B4) per la Regione, il costo orario è sottoposto a dei massimali e, in tal caso, quali sono (ad es. progetti europei)?

R. nel caso di personale interno dedicato al progetto, ferma restando la necessità di documentare le attività svolte nei termini indicati alla precedente R.1, il massimale è costituito dal limite del 20% del

valore complessivo ammissibile del progetto, come risultante a seguito del controllo di I livello della rendicontazione di spesa effettuato da Sviluppo Toscana S.p.A.

B5) per rendicontare le spese di progettazione si potrà dichiarare l'avvio dei lavori subito dopo la pubblicazione dell'avviso, al momento della richiesta dell'anticipo del 20%, anche se tale data è prima della manifestazione d'interesse a TPT?

R. si potrà dichiarare l'avvio dei lavori al momento della richiesta dell'anticipo del 20%, purché dal giorno della pubblicazione dell'avviso.

B6) a prescindere dalla data di avvio dei lavori dichiarata in fase di richiesta dell'anticipo, la scadenza del progetto rimane comunque a 18 mesi dal decreto di assegnazione del contributo?

R. Il progetto deve concludersi entro 18 mesi dalla data di adozione del decreto dirigenziale di assegnazione del contributo e comunque non oltre 18 mesi dalla dichiarazione di inizio lavori come previsto nello schema n.3 allegato al Bando. Il Decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse previsto al paragrafo 1.9 del bando riporterà la data di inizio lavori indicata in domanda.

B7) al fine di rendicontare le spese di progettazione (di personale interno o da incarico esterno), sembrerebbe che sia necessario dichiarare l'avvio dei lavori, al momento della richiesta dell'anticipo del 20%, in una data anteriore alla liquidazione delle spese di progettazione, così da poterle rendicontare con le modalità indicate nelle risposte.

Però, nello schema 3 allegato all'avviso con il cronoprogramma di attuazione, la data di avvio della progettazione esecutiva è definibile anteriormente a quella di approvazione del progetto, come è effettivamente giusto che sia.

Nel ns. caso, la data di conclusione della progettazione sarà sicuramente anteriore a quella di approvazione del progetto, visto che ci sono i vari passaggi dell'istruttoria formale, ma anche anteriore a quella di avvio dei lavori. La domanda è quindi la seguente:

- a) Per poter rendicontare le spese di progettazione è comunque necessario che la liquidazione di tali spese, in caso di incarico esterno, avvenga successivamente alla data di avvio dei lavori che sarà indicata nella dichiarazione per la richiesta dell'anticipo 20%?
- b) In caso affermativo, la fatturazione di tali spese può comunque avvenire prima della suddetta data di avvio dei lavori?

R. La dichiarazione di avvio dei lavori stabilisce la data di inizio delle attività. Da quella data si potranno rendicontare i costi correttamente sostenuti. Da quella data decorreranno i termini di durata del progetto.

Nelle attività professionali la fattura viene emessa di norma dopo lo svolgimento della prestazione. Nel caso il contratto di prestazione preveda l'erogazione di un anticipo, tale erogazione dovrà risultare successiva alla dichiarazione di inizio delle attività come precisata al punto precedente.

L'avvio dei lavori ai sensi dell'Avviso corrisponde al primo impegno giuridicamente vincolante imputabile al progetto (lettera di incarico, ordine di servizio interno, sottoscrizione contratto e simili). La relativa data non può essere antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso. Alla data di richiesta dell'anticipo i "lavori" dovranno essere già avviati come da specifica dichiarazione da trasmettere unitamente alla richiesta di erogazione; la data di avvio dichiarata dovrà essere compatibile con la data di pubblicazione dell'Avviso come sopra indicato.

B8) DOMANDA 1 al punto 1.8 dell'Avviso si prevede l'ammissibilità delle spese per acquisto/noleggio a lungo termine di beni strumentali "fino ad un massimo del 20% del totale del finanziamento concesso all'intero progetto"; si chiede se sia corretta l'interpretazione del valore del totale del finanziamento concesso come quello dato dalle colonne "A" e "C" della tabella di riparto oppure, ai fini della determinazione del valore totale del finanziamento concesso, sia da considerare anche la quota di cofinanziamento (colonna "B" della tabella).

DOMANDA 2: al punto 1.8 dell'Avviso si prevede l'ammissibilità del costo diretto del personale "nella misura massima del 20% del valore complessivo ammissibile del progetto rendicontato"; si chiede se sia corretta l'interpretazione del valore complessivo ammissibile come quello determinabile fino a concorrenza dalla sommatoria delle colonne "A", "B" e "C".

DOMANDA 3: al punto 2.1 si prevede che "il cofinanziamento deve avere natura finanziaria e non può essere fatto attraverso conferimenti di altra natura." Si chiede se i costi diretti e reali del personale rendicontati con appositi ordini di servizio, time sheet e buste paga siano considerate come spese aventi natura finanziaria.

R1: Il finanziamento concedibile è dato dalla somma delle colonne A e C. La quota delle spese per acquisto/noleggio fino ad un massimo del 20% verrà calcolata sulla base delle somme effettivamente rendicontate. "Le spese per acquisto/noleggio a lungo termine di beni strumentali saranno giudicate ammissibili "fino ad un massimo del 20% del totale del finanziamento concesso all'intero progetto"/. Si fa tuttavia presente che il totale finanziamento concedibile dipende, a sua volta, dalle spese ammissibili del progetto presentato. A tale riguardo, sarà reso disponibile un prospetto di calcolo delle spese ammissibili che terrà conto di tutte le variabili previste dal bando, siano esse legate all'investimento che al contributo."

R2: Si la quota del 20% viene in sede di presentazione della domanda calcolata sulla somma delle colonne A, B e C. La stessa quota verrà calcolata e verificata anche in sede di rendicontazione.

R3: In sede di presentazione della domanda la quota di cofinanziamento verrà indicata in forma finanziaria.

In sede di rendicontazione potrà assumere una qualche voce di costo compresi i costi diretti e reali del personale rendicontati con appositi ordini di servizio, time sheet e buste paga siano considerate come spese aventi natura finanziaria.

B9) nel caso di contratto già in essere con un fornitore e che scadrà a fine giugno, ma nell'atto di affidamento contiene la clausola di rinnovo, chiediamo se la determina di rinnovo risulta ammissibile?

Inoltre al punto 3.4 delle istruzioni (pag.6) nei documenti da allegare a Sviluppo Toscana si richiede l'atto di impegno finanziario (determina di impegno vincolato delle risorse per il cofinanziamento del progetto proposto). Nel caso un Ambito non intenda cofinanziare come si procede? Questa scheda è facoltativa?

R. la procedura di rinnovo del contratto è ammissibile purché segua la clausola stabilita nella gara e venga realizzata nei limiti stabiliti dal Codice. Sia in istruttoria di ammissibilità che in sede di controllo sarà verificata la procedura di affidamento originaria ai sensi del Codice. Successivamente verrà verificata la procedura di rinnovo.

2. è facoltà del richiedente non cofinanziare. Da tenere presente che ai sensi del paragrafo 2.1 del bando in mancanza di cofinanziamento non si accede alle risorse aggiuntive di cui alla Tabella di riparto risorse a pagina 18 dell'allegato A del bando.

B10) Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 86/2016 i Comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui al Testo Unico del Turismo, possono avvalersi delle Camere di Commercio, sulla base di apposite convenzioni.. Tali convenzioni contengono in dettaglio le attività che rimangono in carico all'Ente e quelle svolte dalla Camera di Commercio con le relative risorse alla stesse trasferite. Tale meccanismo può essere riproposto anche per la rendicontazione delle spese sull'avviso in oggetto ? stipulando un accordo in cui individuare le attività che verranno realizzate dal Comune e quelle che verranno svolte dalla Camera per conto dell'Ambito, e individuando le risorse trasferite per lo svolgimento di tali attività.

R. sembra che la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 10 LRT n. 86/2010 ricada nell'ambito degli accordi di cooperazione tra enti per lo svolgimento di finalità istituzionali. La fattispecie sembra quindi potersi ricondurre alla cooperazione inter-amministrativa. In tal caso occorre chiarire che, per quanto riguarda le attività affidate alla CCIAA nell'ambito dell'accordo ed ai sensi dell'art. 10 della L.R. 86/2016, se, come sembra di capire, le attività di competenza di CCIAA non sono svolte direttamente ma sono, invece, affidate a terzi, non è sufficiente che si provveda alla dimostrazione dei costi effettivamente sostenuti da CCIAA mediante esibizione di fatture e mandati, si dovrà trasmettere al riguardo anche tutta la documentazione inerente le procedure di affidamento attivate da CCIAA ai fini della verifica del rispetto delle procedure del Codice dei contratti.

Laddove, invece, in tutto o in parte, la CCIAA realizzasse le attività previste dall'accordo con proprio personale e risorse interne, il ristoro dei costi sostenuti da parte della CCIAA per la diretta realizzazione delle attività di progetto sarebbe ammissibile esibendo la relativa documentazione (cedolini paga e simili).

Un giudizio puntuale, ovviamente, non potrà che essere fornito in fase di verifica della rendicontazione previa analisi dei documenti alla base della cooperazione tra i due enti e previa analisi della effettiva documentazione inerente agli affidamenti e alle relative spese.

C- REQUISITI

C1) In relazione ai "Requisiti di ammissibilità al progetto" dove si dice che (punto 1.5.1) il progetto deve essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci di Ambito a cui afferisce che cosa intendiamo? Che la Conferenza dei Sindaci approva a maggioranza un progetto in termini di linee di massima/linee guida e da mandato all'Ambito di inserirlo secondo la struttura dei due successivi inserimenti (#TuscanyTogether e Sviluppo Toscana)?

Una volta inserito il progetto in piattaforma inizia la co-progettazione con Toscana Promozione Turistica. Se il progetto in fase negoziale venisse modificato, è necessario riapprovarlo in Conferenza dei Sindaci? In ogni caso per l'approvazione formale è sufficiente un verbale?

R. Poiché i requisiti di ammissibilità indicati al paragrafo 1.5 devo essere tutti soddisfatti dal progetto presentato con la domanda, sarà necessario che la Conferenza dei Sindaci approvi, prima della sua presentazione, il progetto validato, secondo le modalità previste nel paragrafo 3.4., da Toscana Promozione Turistica.

C2) Presentazione domanda (Schema 1) Per "legale rappresentante proponente la domanda" si intende il sindaco o sua delega il dirigente (con relativo accesso tramite SPID personale)?

R. la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da suo delegato. In ogni caso il proponente dovrà indicare nella scheda di domanda l'anagrafica e gli elementi identificativi del legale rappresentante compreso l'upload dell'atto di nomina. Nel caso di delega il soggetto delegato dovrà essere indicato in anagrafica e dovrà essere aplodato, tra gli altri, l'atto di delega secondo quanto previsto al paragrafo 3.4 dell'Avviso. L'anagrafica in domanda dovrà corrispondere esattamente al soggetto che sottoscrive digitalmente la domanda.

Cosa diversa è il soggetto compilatore della domanda sul gestionale domande di ST che potrà essere un qualunque dipendente dell'Ente purché in possesso della possibilità di accesso con identità SPID/CNS/CIE

C3) Dichiarazione di costituzione di Ambito territoriale (schema.5) Per "atto di individuazione del rappresentante dell'Ambito" è sufficiente la Convenzione tra i Comuni nella quale viene individuato il Comune capofila?

R. L'Ambito deve essere già stato costituito, lo schema 5 permette al proponente di dichiararlo insieme alla individuazione del Comune rappresentante dell'Ambito.

C4) Cosa si intende per "atto di approvazione della progettazione esecutiva" (schema 3)?

R. per atto di approvazione della progettazione esecutiva si intende il provvedimento dell'Ente capofila che approva il progetto nella sua totalità.

C5) Quali procedure di affidamento sono riconosciute (indagini di mercato, affidamento diretto, affidamento diretto con procedura concorrenziale ecc.)?

R. le procedure di affidamento sono quelle riconosciute dal del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, inclusi eventuali regolamenti dell'ente affidante quando pertinenti.

C6) Nelle modalità di accesso e presentazione delle domande sul Sistema informatico Sviluppo Toscana cosa si intende per "soggetto partner" da indicare nella fase di creazione del progetto? Tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito? Solo i Comuni che cofinanziano il progetto?

R. il gestionale domande di Sviluppo Toscana verrà reso disponibile successivamente alla formalizzazione di ammissibilità del progetto indicata da Toscana Promozione. Il soggetto presentatore sarà esclusivamente il Capofila dell'Ambito come individuato nell'atto costitutivo dell'Ambito territoriale (ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge regionale n. 86/2016).

C7) Il progetto di Ambito deve richiedere il CUP CIPE ?

R. Si, è obbligatorio richiederlo, trattandosi di risorse provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

C8) il requisito di cui all'art. 3.4 in cui si chiede di allegare "Determina di impegno vincolato delle risorse per il cofinanziamento del progetto proposto" possa essere soddisfatto allegando una deliberazione di Giunta Comunale in cui si approva il progetto e il relativo piano economico (già approvato in conferenza dei sindaci) e si dichiara che il comune si impegna a coprire la quota di cofinanziamento a carico dell'Ambito una volta che il progetto sarà ammesso a contributo?

R. il requisito di cui all'art. 3.4 possa essere soddisfatto allegando una deliberazione di Giunta Comunale in cui si approva il progetto e il relativo piano economico e si dichiara l'impegno a coprire la quota di cofinanziamento a carico dell'Ambito una volta che il progetto sarà ammesso a contributo.

C9) in merito agli adempimenti previsti per la partecipazione all'avviso per gli Ambiti turistici, il Comune in qualità di comune capofila dell'Ambito ha approvato la determina per l'affidamento della ristampa del materiale per gli uffici IAT.

Di fatto questo è l'inizio delle attività previste dal progetto da inserire nella piattaforma Tuscany Together. Dobbiamo inviare una comunicazione di inizio lavori? Se sì con quali modalità ed entro quali termini ?

R. La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, collegandosi al seguente indirizzo: <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/>

Potrete iniziare la presentazione solo a seguito dell'approvazione del progetto da parte di Toscana Promozione.

C 10) l'art. 3.4 "Fasi del procedimento e istruttoria" prevede una serie di allegati da caricare, tra cui "Determina di impegno vincolato delle risorse per il cofinanziamento del progetto proposto". Cosa si intende per "Impegno vincolato"? In questa fase non è possibile perfezionare l'impegno con individuazione del soggetto beneficiario, né assumerne uno generico scollegato dall'approvazione del progetto.

In conferenza dei Sindaci abbiamo approvato la ripartizione della quota di cofinanziamento a carico dell'Ambito, quota che graverà sul bilancio 2023 al fine di permettere ai Comuni di avviare l'iter amministrativo per l'impegno delle singole quote. E' sufficiente un atto in cui si approva il piano finanziario del progetto così come approvato da TPT, si allega il verbale della Conferenza dei Sindaci che approva la ripartizione del cofinanziamento tra i comuni dell'Ambito e ne imputa la spesa sul bilancio 2023 a fronte di approvazione del progetto?

R L' Atto di impegno dell'organo competente è l'atto con il quale si formalizza l'impegno finanziario a bilancio relativo alla quota di cofinanziamento, ovvero l'atto deliberativo dell'Ente attestante l'impegno alla copertura finanziaria della parte di progetto non coperta con il contributo.

E' facoltà del richiedente non cofinanziare. Da tenere presente che ai sensi del paragrafo 2.1 del bando in mancanza di cofinanziamento non si accede alle risorse aggiuntive di cui alla Tabella di riparto risorse a pagina 18 dell'allegato A del bando.

Nel caso in cui l'Ambito non cofinanzi il progetto, e quindi non richieda il premio aggiuntivo, non si rende necessario presentare atti a riguardo.

Poiché i requisiti di ammissibilità indicati al paragrafo 1.5 devono essere tutti soddisfatti, sarà necessario che la Conferenza dei Sindaci approvi, prima della sua presentazione, il progetto validato da Toscana Promozione Turistica.

Dovrà pertanto essere presentato in sede di domanda l'atto della Conferenza dei Sindaci che approva il progetto e che, secondo il dettato del paragrafo 1.4 del bando, individua il Comune capofila dell'Ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica;